



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
PROVINCIA DI BERGAMO
P.zza Giovanni XXIII-24050 Civate al Piano
(Bg)
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169

Centralino 0363/97028
0363/976752
Ufficio Tecnico 0363/976500
Telefax 0363/976100
e-mail civate@tin.it
web: www.comune.civatealpiano.bg.it

Ordinanza n° 15
del 18 MAR 2004

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in questi mesi è stato accertato un aumento del fenomeno di insudiciamento delle strade, marciapiedi, piazze e giardini pubblici da parte di deiezioni solide canine, nonché un aumento degli episodi sia di libera circolazione di cani per le vie pubbliche, sia di conduzione a passeggio di cani da parte dei possessori degli stessi, senza museruola o guinzaglio;
- la convivenza di persone ed animali sulle strade e nei giardini pubblici deve avvenire nel pieno rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in tema sia di sicurezza delle persone che di prevenzione del randagismo e di tutela dell'igiene e della sanità dei luoghi;
- considerato che la notevole proliferazione di cani rende le problematiche sopra esposte quanto mai attuali e scottanti e richiede l'emanazione di un provvedimento amministrativo sindacale che da una parte richiami al rispetto delle normative di legge e regolamentari che già disciplinano la materia e ne sanzionano i comportamenti in violazione e dall'altra vada a disciplinare i vuoti normativi esistenti stabilendo le relative sanzioni in caso di inosservanza;

RICHIAMATO il D.P.R. 320/54 (Regolamento Nazionale di Polizia Veterinaria), nonché la legge n° 218/88 che ha stabilito le sanzioni in violazione alle norme del citato D.P.R.;

RICHIAMATA la Legge 14 agosto 1991, n° 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n° 689;

AI SENSI dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

A) AL FINE DI TUTELARE L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE, che:

- 1) i cani che circolano sulla pubblica via o nelle aree aperte al pubblico devono essere sempre condotti al guinzaglio;
- 2) i cani di peso superiore a Kg 18 o di altezza al garrese superiore a cm 35 devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola quando sono condotti nei locali pubblici;
- 3) è fatto divieto di lasciar liberamente vagare senza controllo i cani, sulla pubblica via o in area aperta al pubblico;



**COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
PROVINCIA DI BERGAMO**

P.zza Giovanni XXIII-24050 Civate al Piano
(Bg)
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169

Centralino 0363/97028
0363/976752
Ufficio Tecnico 0363/976500
Telefax 0363/976100
e-mail civate@tin.it
web: www.comune.civatealpiano.bg.it

- se il cane vaga senza controllo sulla pubblica via o in area aperta al pubblico e senza la prescritta museruola si applica la sanzione del successivo punto b);
 - se il cane vaga senza controllo sulla pubblica via o in area aperta al pubblico con la prescritta museruola si applica comunque la sanzione di cui al successivo punto a).
- 4) è assolutamente vietato introdurre cani nei parchi pubblici di via Locatelli e di viale Rimembranze.
- a) I contravventori di cui al punto 1) e al punto 4) della lettera A) sono puniti con la sanzione da € 25.00 a € 2'582.00, con ammissione di oblazione entro 60 gg. di € 50.00.
 - b) I contravventori di cui al punto 2) della lettera A), per aver violato l'art. 83 del D.P.R. 320/54, con la sanzione da € 258.23 a € 1'291.14 prevista dall'art. 6 della Legge n° 218/88, con ammissione di oblazione entro 60 gg. di € 430.20.

B) AL FINE DI PREVENIRE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO, che:

- 1) i possessori di cani custodiscano gli stessi presso la propria abitazione;
- 2) i possessori di cani provvedano all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina presso l'Azienda Sanitaria Locale;
- 3) i possessori di cani, successivamente all'iscrizione all'anagrafe canina, provvedano a far applicare agli animali, presso le strutture preposte, uno dei sistemi ufficiali di identificazione previsti dalle vigenti leggi (tatuaggi, microchip).


I contravventori di cui al punto 1) della lettera B) sono puniti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n° 281/91, con la sanzione amministrativa da € 154.94 a € 516.46, con ammissione di oblazione entro 60 gg. di € 172.15.

I contravventori di cui al punto 2) della lettera B) sono puniti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n° 281/91, con la sanzione amministrativa di € 77.47.

I contravventori di cui al punto 3) della lettera B) sono puniti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n° 281/91, con la sanzione amministrativa di € 51.65.

C) AL FINE DI TUTELARE L'IGIENE E LA SANITÀ DEI LUOGHI, che:

- 1) i possessori di cani provvedano all'immediata pulizia del suolo pubblico con idonea strumentazione nel caso che l'animale lo insudici con escrementi solidi e, in ogni caso, abbiano cura che l'eventuale insudiciamento avvenga in modo o in luogo da non creare disagio per i cittadini;
- 2) i possessori dei cani condotti a passeggio devono sempre essere muniti di paletta ed involucri a perdere per la pulizia e l'asporto degli escrementi che dovranno essere smaltiti presso le proprie abitazioni.



**COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
PROVINCIA DI BERGAMO**

P.zza Giovanni XXIII-24050 Civate al Piano
(Bg)
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169


Centralino 0363/97028
0363/976752
Ufficio Tecnico 0363/976500
Telefax 0363/976100
e-mail civate@tin.it
web:www.comune.civatealpiano.bg.it

I contravventori di cui al punto 1) della lettera C) sono puniti con la sanzione da € 60.00 a € 180.00, con ammissione di oblazione entro 60 gg. di € 60.00.

I contravventori di cui al punto 2) della lettera C) sono puniti con la sanzione da € 30.00 a € 90.00, con ammissione di oblazione entro 60 gg. di € 30.00.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva perché contingibile ed urgente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro e non oltre 60 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.



IL SINDACO
MONDINI Rag. Francesco
mondini

per istruttoria: Agt. P.L. FORLANI Paolo